COMUNE DI COSTA MASNAGA
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 198 del 03/05/2022
PROPOSTA N. 396 del 02/05/2022

OGGETTO: CONCESSIONE USO GRATUITO LOCALI DEL CENTRO SERVIZI COMUNALI COSTA FORUM ALL'UNIONE CICLISTICA COSTAMASNAGA

VISTO l'atto del Sindaco n. 16 del 02.10.2020 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 07.04.2017 con cui veniva emanato apposito atto d'indirizzo in merito alla predisposizione -da parte del Responsabile del servizio amministrativo - di concessioni in uso gratuito di alcuni locali dell'edificio Costa Forum all'interno del quale varie associazioni di Costa Masnaga esprimevano la volontà di individuare la propria sede;

CONSIDERATO che il Responsabile del servizio amministrativo dava quindi esecuzione a quanto sopra deliberato, assumendo specifico atto di regolamentazione d'uso relativo ai predetti locali per ciascuna associazione indicata in delibera;

DATO ATTO che è ormai spirato il periodo di tempo previsto per l'uso gratuito di detti locali e acquisita, in particolare, la volontà dell'Unione Ciclistica Costamasnaga di mantenere la propria sede nel locale dell'edificio Costa Forum di cui alla planimetria allegata;

RILEVATO che l'edificio Costa Forum rientra tra i beni immobili ascrivibili al patrimonio indisponibile di proprietà dell'Ente (art. 826 c.c.) e come tale, quindi, soggetto ad un regime giuridico di natura pubblicistica;

RILEVATO, infatti, che l'edificio in parola è certamente destinato ad un pubblico servizio e che su beni di tal sorta insistono vincoli funzionali, coerenti con un impiego rivolto a favore della collettività, per l'espletamento di attività di interesse generale senz'altro riconoscibile in quella svolta dalle associazioni e da altri enti senza scopo di lucro;

CONSIDERATO, pertanto, che lo strumento giuridico di affidamento del bene sopra descritto, in ragione della sua natura indisponibile, non può che concretarsi in un provvedimento amministrativo di tipo concessorio contenente regole e prescrizioni volte a disciplinare i rapporti tra ente concedente e concessionario per l'uso dello stesso;

RAVVISATO che la concessione di beni comunali a titolo gratuito non costituisce fonte di danno erariale laddove, come nel caso di specie, l'Ente consegua un'utilità sociale identificabile anche in un'attività di aggregazione collettiva per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro (considerazione in evidente coerenza con quanto previsto anche ai sensi dell'art. 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà orizzontale);

RAVVISATA altresì l'opportunità di affidare in via diretta il bene, senza alcuna procedura comparativa, stante il carattere di interesse generale dell'attività svolta dall'Unione Ciclistica Costamasnaga nonché

l'assenza di prospettive lucrative, atteso, in particolare, l'uso privato non imprenditoriale del bene in oggetto (la giurisprudenza, sul punto, ha accolto l'orientamento in base al quale la p.a., pur non potendo individuare in modo arbitrario il soggetto cui affidare la disponibilità dei propri beni, non è tuttavia tenuta all'espletamento di un confronto ove, nell'esercizio di proprie attribuzioni discrezionali, ritenga particolarmente meritevole l'attività svolta da taluno in ragione del preminente interesse per la collettività – si veda in proposito, *ex plurimis*, sent. n. 67/2014 Tar Liguria);

RITENUTO quindi, sulla base degli immutati indirizzi dell'organo esecutivo, di predisporre un disciplinare di concessione in uso gratuito avente il fine di regolamentare il rapporto di tipo pubblicistico tra concedente e concessionario del bene comunale, stante la riconducibilità dello stesso al patrimonio indisponibile dell'Ente;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, attestante il controllo della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il Dlgs. n. 117/2017;

D E T E R M I N A

1. **DI CONCEDERE** gratuitamente i locali arredati al piano secondo, con uso dei servizi comuni, all'interno del Centro Servizi Comunali Costa Forum (contraddistinti come da allegata planimetria) all'Unione Ciclistica Costamasnaga per il tempo e con le modalità di seguito prescritte:

Art. 1

I locali di cui sopra dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per le attività e gli scopi propri dell'Associazione;

Art. 2

L'U.C. (Unione Ciclistica), rappresentata legalmente dal signor Fornoni Carlo Marco in qualità di Presidente pro-tempore, prende in carico gli arredi dei locali, avendone cura e rispondendone in proprio, anche mediante la sostituzione di eventuali arredi danneggiati;

Art. 3

L'U.C. si impegna a conservare i locali in buono stato e ad utilizzare gli stessi in modo corretto;

Art. 4

L'accesso ai locali sarà consentito solo per lo svolgimento delle attività proprie dell'Unione Ciclistica Costamasnaga;

Art. 5

L'U.C. sarà ritenuta completamente responsabile per eventuali danni a cose o persone presenti all'interno dei locali;

Art. 6

Le spese a carico dell'Unione Ciclistica sono quelle relative all'eventuale allacciamento e utilizzo del proprio telefono e alla manutenzione e pulizia interna dei locali;

Art. 7

L'Amministrazione Comunale si impegna al pagamento delle spese straordinarie e di quelle relative al riscaldamento e all'energia elettrica dei locali; Sono altresì a carico dell'Amministrazione tutte le spese ordinarie e straordinarie relative agli spazi e ai servizi comuni;

Art. 8

La presente concessione ha la durata di anni quattro decorrenti dalla data di esecutività del presente atto;

Art. 9

In caso di cessazione dell'attività dell'U.C. (Unione Ciclistica) COSTAMASNAGA di Costa Masnaga, si ha automatica cessazione della presente concessione;

Art. 10

A fronte di accertate violazioni di legge, nonché a fronte di comportamenti palesemente difformi dagli scopi e condizioni descritte nel presente atto, l'Amministrazione Comunale può revocare immediatamente la presente concessione e interdire il relativo utilizzo dei locali;

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le vigenti leggi in materia.

Il Responsabile del Servizio

Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 396 del 02/05/2022** esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **03/05/2022**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 485

Il 03/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **311 del 03/05/2022** con oggetto

CONCESSIONE USO GRATUITO LOCALI DEL CENTRO SERVIZI COMUNALI COSTA FORUM ALL'UNIONE CICLISTICA COSTAMASNAGA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **PANZERI SABINA il 03/05/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.